

Edizione di mercoledì 28 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

Prescrizione competenze bancarie e saldi rettificati
di **EVOLUTION**

BILANCIO

Le novità del bilancio 2020 – I° parte
di **Lucia Recchioni**

IVA

Protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nella fattura N3.5
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CRISI D'IMPRESA

Concordati in continuità e sorveglianza sull'adempimento
di **Francesca Dal Porto**

IMPOSTE SUL REDDITO

Avvocato: indeducibile il canone di locazione troppo alto
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Le fave: proprietà e tradizioni per il primo maggio
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Prescrizione competenze bancarie e saldi rettificati

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE OPERE D'ARTE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'individuare le rimesse bancarie solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione, quali saldi si devono considerare?

Con precedenti contributi è già stata affrontata la questione di come individuare se una rimessa bancaria può essere considerata solutoria o ripristinatoria, a seconda della presenza di una apertura di credito in conto corrente o meno.

In assenza di apertura di credito, in sintesi, tutte le rimesse possono essere considerate solutorie e quindi essere utilizzate al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento (e quindi l'avvenuta prescrizione del diritto di ripetizione) di competenze bancarie precedentemente addebitate.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

BILANCIO

Le novità del bilancio 2020 – I° parte

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'emergenza sanitaria ancora in corso e gli inevitabili effetti economici della stessa influenzeranno i bilanci 2020.

Non possono inoltre essere ignorati una serie di **provvedimenti normativi**, finalizzati a sostenere le imprese in questo difficile momento storico, che si **rifletteranno sull'informativa di bilancio**.

Si pensi, a tal proposito:

- alle disposizioni che consentono la **convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, anche in deroga alle disposizioni statutarie ([articolo 106 D.L. 18/2020](#), così come modificato dal Decreto Milleproroghe),
- alla **possibilità di rivalutare i beni d'impresa**, potendo beneficiare anche del riconoscimento fiscale con il pagamento di un'imposta sostitutiva di appena il **3%** ([articolo 110 D.L. 104/2020](#)),
- alla facoltà di **non effettuare**, in tutto o in parte, gli **ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali** ([articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020](#)),
- alle **deroghe alle disposizioni in materia di valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività** ([articolo 7 D.L. 23/2020](#) e successivo [articolo 38-quater D.L. 34/2020](#)),
- al **differimento dei termini** entro i quali si rende necessario intervenire nel caso di **perdite che intaccano il capitale sociale** ([articolo 1, comma 266, L. 178/2020](#)).

Anche quest'anno, dunque, le **assemblee ordinarie** per l'approvazione del **bilancio al 31.12.2020** potranno essere convocate **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, in deroga alle previsioni codicistiche e a quelle statutarie.

Alle **assemblee tenute entro il 31.07.2021** si applicano inoltre tutte le altre previsioni di cui all'[articolo 106 D.L. 18/2020](#), tra le quali figurano anche quelle volte ad **ammettere**, anche in deroga alle previsioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica** e **l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.

Con specifico riferimento, invece, alle nuove disposizioni in materia di **sospensione degli ammortamenti**, si riepilogano, nella tabella che segue, le **condizioni che giustificano la suddetta sospensione**, nonché gli **adempimenti previsti**.

Chi?	Soggetti che non adottano i principi contabili internazionali .
Quando?	Nell'esercizio in corso al 15.08.2020. La misura potrà essere estesa anche agli esercizi successivi , in relazione alla situazione economica conseguente all'emergenza sanitaria ancora in corso, con apposito decreto del Mef.
Cosa consente la norma?	È possibile non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (più precisamente, può essere sospeso l'ammortamento del singolo cespite, di un gruppo di cespiti o di tutte le immobilizzazioni); in questo modo viene prolungato il piano di ammortamento originario di un anno, ove possibile. La deducibilità fiscale della quota di ammortamento è comunque riconosciuta , anche se non imputata al conto economico.
Quali adempimenti sono richiesti?	– È necessario destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. – Nella Nota integrativa devono essere indicate le ragioni della deroga . Devono inoltre essere fornite informazioni sull' iscrizione e sull' importo della riserva indisponibile , nonché sull' influenza delle previsioni sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio . Le micro imprese che intendono avvalersi della deroga in esame possono fornire le medesime informazioni in calce al bilancio , oppure possono comunque redigere la Nota integrativa .

Le disposizioni in esame sono state oggetto del **Documento interpretativo n. 9 dell'Oic**, che, dopo aver illustrato i principali aspetti della nuova previsione, ha fornito alcuni **esempi di ragioni che possono indurre le imprese ad avvalersi della deroga**. Tali ragioni devono essere **coerenti con la percentuale di ammortamento sospesa**.

Se, ad esempio, una società decide di avvalersi della disposizione per **evitare o ridurre la perdita operativa**, l'aliquota di ammortamento dell'esercizio può essere **pari a zero**; se, invece, una società decide di avvalersi della norma per **ridurre gli effetti economici negativi della chiusura dello stabilimento**, l'aliquota di ammortamento "sospesa" deve essere **commisurata al periodo di effettiva chiusura** (quindi, ad esempio, se la chiusura è durata 6 mesi, è possibile sospendere il 50% degli ammortamenti).

Anche le disposizioni in materia di **rivalutazione dei beni d'impresa** sono finalizzate a

sostenere le imprese in questo difficile momento storico, essendo possibile **non solo una rivalutazione civilistica** del valore dei beni (senza dover assolvere, dunque, alcuna imposta sostitutiva), ma anche la **rivalutazione fiscale**, con il pagamento di un'imposta sostitutiva di appena il 3% (la quale, peraltro, può essere versata anche ratealmente).

La rivalutazione può essere eseguita **nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019** e può **riguardare i beni d'impresa** (diversi da quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività) e le **partecipazioni** in società controllate e collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie **che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019**.

È altresì importante precisare che l'eventuale esercizio della **facoltà di sospendere gli ammortamenti non pregiudica la possibilità di effettuare la rivalutazione** dei beni materiali e immateriali.

Il **riconoscimento dei maggiori valori fiscali**, nel caso in cui venga pagata l'imposta sostitutiva, è previsto **a decorrere dall'esercizio successivo** a quello nel quale la **rivalutazione è eseguita**, e, quindi, **sin dal 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare**. Solo ai fini della determinazione delle **plusvalenze e delle minusvalenze** il riconoscimento dei **maggiori valori fiscali è rinviato al quarto esercizio successivo** (per ulteriori approfondimenti si rinvia, inoltre, al precedente contributo "[Rivalutazione dei beni d'impresa: un quadro di sintesi](#)").

Con il **documento interpretativo n.7** l'Oic ha ricordato che in Nota integrativa deve essere annotata la **rivalutazione effettuata**, indicando le **modalità adottate per la rivalutazione dei beni ammortizzabili**. Trovano inoltre applicazione le **disposizioni in materia di informativa sulla rivalutazione** prevista dai **principi contabili Oic 16** (dedicato alle immobilizzazioni materiali), **Oic 24** (sulle immobilizzazioni immateriali), **Oic 21** ("Partecipazioni"), **Oic 25** ("Imposte sui redditi") e **Oic 28** ("Patrimonio netto").

Pertanto, nella **Nota integrativa** dovranno essere indicati:

- i **criteri di valutazione delle immobilizzazioni**, con specificazione, per ciascuna voce, delle **rivalutazioni eseguite**,
- le **modalità di effettuazione della rivalutazione**,
- la **natura** (solo civilistica, o anche fiscale) della **rivalutazione eseguita**,
- il dettaglio della composizione della **riserva di rivalutazione**, con indicazione dell'eventuale **affrancamento** eseguito,
- se presente, la **fiscalità differita**.

IVA

Protocollo di ricezione della dichiarazione di intento nella fattura N3.5

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato, il 23 aprile 2021, la risposta n. 14 alle “domande più frequenti” sulla **fatturazione elettronica**, avente ad oggetto le **operazioni non imponibili a seguito dell'invio della dichiarazione di intento**.

Si può avvalere della **facoltà di acquistare senza Iva**, nei limiti del **plafond**, l'**esportatore abituale**, cioè colui che **esporta o cede all'interno della comunità europea per più del 10% del volume d'affari**. Per avvalersi di tale facoltà il cliente **deve inviare la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate**.

La fattura emessa nei confronti di un **esportatore abituale**, da trasmettere al sistema SdI utilizzando nel campo Natura il **codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”**, deve contenere, ai fini Iva, gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell'[articolo 1 D.L. 746/1983](#) convertito, con modificazioni, dalla **L. 17/1984** è stato modificato dall'[articolo 12septies D.L. 34/2019](#) convertito con la **L. 58/2019**). In particolare, il **D.L. 34/2019** convertito con la L. 58/2019, ha **eliminato il comma 2 dell'articolo 1, D.L. 746/1983** che prevede **l'obbligo di annotazione delle dichiarazioni d'intento** (sia ricevute che emesse) in **apposito registro**.

Nelle **specifiche tecniche della fatturazione elettronica** non c'è un campo specifico ad accogliere gli estremi della dichiarazione di intento emessa dal cliente.

L'Agenzia delle entrate ritiene che l'informazione possa essere inserita utilizzando **uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio:

- nel campo **“Causale”** ovvero

- a livello di singola linea fattura, il blocco “**Altri dati gestionali**”.

Tale operazione è **assoggettata ad imposta di bollo** ed occorre quindi spuntare l'apposita casella “**BolloVirtuale**” che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del [decreto MEF 17.06.2014](#), mentre “ImportoBollo” è opzionale.

Ricordiamo che, in base al [provvedimento del 04.02.2021](#) prot. n. 34958, per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl, **dal 15 aprile 2021 sono disponibili due distinti elenchi** contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- a) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite Sdl nel primo trimestre che **riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** (denominato **Elenco A**, non modificabile);
- b) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite Sdl nel primo trimestre che **non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali emerge tale obbligo (denominato **Elenco B**, modificabile) sulla base – nel caso specifico – **dell'indicazione della natura operazione N3.5**.

Le modifiche all'Elenco B vanno effettuate **entro il 30 aprile 2021** (per il primo trimestre).

L'Elenco B può essere **modificato più volte entro il 30 aprile** ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso, le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Entro il 15 maggio viene calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, **l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo**, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B.

Il cedente/prestatore **effettua il pagamento del primo trimestre entro il 31 maggio** (nuovo termine previsto dall'[articolo 6 D.M. 17.06.2014](#), dopo la modifica ad opera del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 04.12.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020).

CRISI D'IMPRESA

Concordati in continuità e sorveglianza sull'adempimento

di **Francesca Dal Porto**



Avvenuta l'**omologazione del concordato**, il Commissario Giudiziale deve, ai sensi dell'[articolo 185 L.F.](#), **sorvegliarne l'adempimento**, secondo le modalità stabilite nel **decreto di omologazione**.

Il Commissario deve, in particolare, riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare **pregiudizio ai creditori**.

Nel **concordato in continuità aziendale ex articolo 186 bis L.F.**, il compito del Commissario è particolarmente oneroso: infatti, la **prosecuzione dell'attività** può comportare un **pregiudizio per i creditori**, nel caso in cui il debitore, con la gestione corrente e post omologazione, **non sia in grado di far fronte alle nuove obbligazioni assunte**.

In tal caso, infatti, potrebbe verificarsi una **nuova situazione di insolvenza**.

In generale, è il Tribunale che dovrebbe stabilire le **linee guida dell'attività di vigilanza** del Commissario: trattasi, in genere, di un **controllo periodico dell'andamento economico e finanziario** dell'attività.

Qualora il Tribunale non disponga in tal senso o lo faccia solo in modo molto limitato, è comunque opportuno che il Commissario Giudiziale stabilisca **precise tempistiche nella sua attività di controllo** e concordi altresì con il debitore **i contenuti dei report** periodici che lo stesso dovrà elaborare.

Nel **concordato in continuità**, le risorse per pagare i creditori derivano dai flussi di cassa generati grazie alla continuazione dell'attività d'impresa, in un certo arco temporale; pertanto, il controllo del Commissario Giudiziale deve interessare **l'intero arco temporale in modo continuativo**, per capire se l'andamento dell'attività è in grado di **produrre i flussi finanziari necessari** per far fronte alle scadenze del piano.

Per aiutare il Commissario in tale opera è necessario che il debitore predisponga periodicamente (mensilmente o trimestralmente) dei **prospetti informativi**, diretti al Commissario Giudiziale, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- le **uscite finanziarie del periodo**, con importi e beneficiari;
- le **entrate finanziarie del periodo**, con indicazione dei clienti e degli importi;
- la **segnalazione di eventuali ritardi** nell'incasso di una commessa o di un ordine di acquisto;
- gli eventuali **mancati pagamenti di debiti della gestione corrente** per mancanza di liquidità e prospettive di recupero;
- nel caso di attività su commessa, **predisposizione di budget economici e finanziari periodici**, con onere di aggiornarli con eventuali variazioni e ritardi;
- eventuali **operazioni e transazioni di significativo valore economico**;
- nel caso in cui ci siano crediti commerciali importanti, **prospettive e tempistiche per il recupero**;
- nel caso di **giacenze di magazzino significative**, valorizzazione periodica delle stesse e prospettive di realizzo;
- **avvio di eventuali contenziosi**;
- notifiche di eventuali **avvisi di accertamento** sopravvenuti rispetto ai debiti tributari già quantificati nel piano o relativi agli esercizi post omologazione.

Accanto a tali informazioni, il debitore deve altresì fornire **situazioni contabili periodiche** e relazionare al Commissario in merito al **progressivo accantonamento delle somme necessarie** per rispettare le tempistiche della proposta concordataria.

Con l'acquisizione di tutte le informazioni su elencate, il **Commissario sarà in grado di monitorare in modo continuativo la situazione**, così da poter intervenire e informare tempestivamente il Giudice Delegato, nel caso in cui emergano **criticità finanziarie, economiche e di altra natura**.

Al Commissario Giudiziale può essere poi richiesto di redigere con periodicità, ad esempio semestrale, delle **relazioni destinate ai creditori**, per fornire loro ogni più utile informazione in merito allo stato ed alle prospettive di esecuzione della proposta.

Per quanto riguarda atti di particolare importanza non previsti nel piano e tali da poter incidere sulla gestione, si ritiene necessaria la **preventiva valutazione da parte del Commissario Giudiziale** che informerà il Giudice Delegato, il quale potrà disporre **l'eventuale informativa ai creditori**.

L'**attività di sorveglianza** del Commissario Giudiziale **termina** nel momento in cui la **proposta è integralmente adempiuta**, ovvero i creditori siano stati comunque **soddisfatti rispetto alle obbligazioni concordatarie** del debitore.

In ogni caso, si ricorda che né il Commissario Giudiziale né il Giudice Delegato possono

chiedere la risoluzione del concordato.

L'[articolo 186 L.F.](#) attribuisce infatti esclusivamente ai creditori la legittimazione a richiedere la risoluzione della procedura, che comunque non potrà essere risolta se l'inadempimento contestato ha scarsa importanza.

IMPOSTE SUL REDDITO

Avvocato: indeducibile il canone di locazione troppo alto

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'avvocato **non può dedurre** il costo sostenuto per il **canone di locazione** dello studio professionale qualora sia **antieconomico** e quindi eccessivamente alto, mentre è **soggetto all'Irap** laddove, pur non avendo dipendenti, presti la propria attività professionale in **due studi diversi**. Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 11086, depositata ieri 27 aprile**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un **avviso di accertamento** ai fini Irap, Irpef ed Iva per l'anno 2005 emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di un avvocato. Dalla documentazione emergeva che le **prestazioni** del professionista risultavano **fatturate per euro 320.000,00 ad uno studio legale associato di Milano** e per euro 5.942,02 a terzi.

Inoltre, emergevano **costi pari ad euro 243.000,00 oltre Iva** per l'utilizzo di un **immobile** adibito a studio **fatturati dallo studio legale associato** e ad **ulteriori euro 50.000,00 oltre Iva relativi al periodo dal 10 novembre al 31 dicembre 2005 fatturati da una S.r.l. locatrice**.

Detto atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **respingeva** il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado e **rigettava l'appello** dell'avvocato poiché riteneva che la sua **attività professionale** fosse **svolta quasi esclusivamente** nell'ambito dello **studio legale associato** e non presso l'altro immobile di cui era locatario, mentre le **spese** oggetto di contestazione **non** erano **inerenti** ed erano **elevate**, tanto da non costituire il minimo necessario per l'esercizio dell'attività.

Così, al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, il professionista proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, l'illegittimità della sentenza impugnata per **violazione e falsa applicazione** degli [articoli 109, comma 5, D.P.R. 917/1986](#), [2 D.Lgs. 446/1997](#) e [2697 cod. civ.](#)

In particolare, il ricorrente evidenziava che le **spese sostenute** dal contribuente erano riferibili, in parte, all'**acquisto di mobili per l'ufficio** e, in parte, al **canone di locazione** di un posto auto, oltre che dell'**immobile "adibito a studio"** e che ben poteva svolgere la propria attività a favore della struttura professionale utilizzando tale immobile, motivo per cui i **costi sarebbero deducibili** trattandosi di spese connesse all'attività esercitata.

Inoltre il professionista sottolineava che **il mero richiamo all'ammontare delle spese sostenute non potesse essere sufficiente al fine di configurare una autonoma organizzazione**, posto che si trattasse di costi sostenuti per il canone di locazione dello studio e non per dipendenti e collaboratori, e quindi il giudice dell'appello aveva **errato nel ritenere il contribuente assoggettabile all'Irap**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le suddette doglianze, osservando innanzitutto che l'Agenzia delle entrate ha contestato l'**antieconomicità** e la **non congruità del costo**, in quanto il **canone mensile** del contratto di **locazione** era stato stipulato per una **somma abbastanza alta** (euro 50.000,00) se riferito al **limitato periodo di tempo** dal 10 novembre al 21 dicembre 2005, peraltro con un contratto concluso in data 5 dicembre dello stesso anno e con decorrenza dalla data anteriore.

Condividendo il ragionamento dei giudici di secondo grado, la Corte ha sottolineato che **il professionista esercitava l'attività di avvocato quasi esclusivamente per conto dello studio professionale associato**, con prestazioni da lui fatturate (euro 320.000,00) di gran lunga superiori a quelle residue (che ammontavano ad euro 5.942,02). Per queste ragioni, secondo la Cassazione, **i costi per l'utilizzo dello studio di cui l'avvocato era locatario non erano inerenti all'attività professionale, proprio in virtù degli importi esorbitanti** rispetto alle minime prestazioni rese nei confronti dei terzi.

In relazione al **presupposto impositivo dell'Irap**, la Cassazione ha affermato che spetta (solo) ai giudici di appello l'accertamento (insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Pertanto, la Suprema Corte, dopo aver rammentato le condizioni affinché ricorra il requisito dell'**autonoma organizzazione** ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#) (cfr., [SS.UU. 10.05.2016, n. 9451](#)), si è soffermata sulla fattispecie della **locazione dello studio professionale** da parte dell'avvocato.

A parere della Corte, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, il ragionamento dei giudici di secondo grado è corretto poiché **«è pacifico, in atti, che il contribuente abbia utilizzato per la sua attività professionale due studi, dando così dimostrazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione»**.

Nella specie, si è ritenuto che l'**autonoma organizzazione** risultasse sia dalle **somme esorbitanti** erogate per il pagamento dei **canoni di locazione** dell'anno 2005, sia dall'**utilizzo di due studi** da parte del contribuente: **uno** è stato utilizzato nell'ambito delle prestazioni rese allo **studio legale associato** cui il ricorrente partecipava direttamente e **l'altro** è stato utilizzato **in via esclusiva** dallo stesso.

In definitiva, quindi, l'utilizzo di due studi, ed in particolare di uno con costi di locazione per circa euro 300.000,00 all'anno, **non può essere ritenuto, secondo i giudici di vertice, una spesa rientrante nel "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività di avvocato.**

ENOGASTRONOMIA

Le fave: proprietà e tradizioni per il primo maggio

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

La fava è una leguminosa erbacea che viene seminata in autunno e raccolta in primavera.

Rispetto alla grandezza del seme, se ne conoscono quattro tipologie. Nella regione **Marche**, per esempio, gli agricoltori conservano e coltivano l'ecotipo denominato **Fava di Fratte Rosa** proveniente dalla provincia di **Pesaro e Urbino**.

Una delle tradizioni gastronomiche di quelle zone in cui viene utilizzata la *Fratte Rosa* è la preparazione di un particolare tipo di pasta alimentare chiamata **Tacconi** per la somiglianza ai ritagli dei tacchi delle scarpe. Viene preparato con una miscela di farina di grano e farina di fave *Fratte Rosa*.

Tipica della **Liguria**, in particolare della zona della città di Levante, è la ricetta del pesto di fave, conosciuto con il nome di **Pestun de fave** o **Marò**. Ha origini antiche, risalenti alle famiglie contadine che preparavano questo pesto per insaporire il pane vecchio.

Le fave sono ricche di:

- fibre e proteine;
- se consumate fresche sono fonte di vitamine, soprattutto la C e vitamine del gruppo B, A ed E;
- sono inoltre fonte di minerali come ferro, potassio, fosforo, calcio, sodio, magnesio, rame e selenio.

Sono, invece, **povere di grassi** ed è forse per questo che la classica merenda del primo maggio nel Centro Italia le vede come accompagnamento al pecorino e ai salumi.

L'unica controindicazione di questo legume è rappresentata dal **favismo**, un grave disturbo dovuto a un difetto congenito dei globuli rossi che comporta l'assoluta necessità di evitarne l'assunzione.

Secondo antiche leggende, il fiore delle fave, di particolare bellezza, sarebbe un mezzo di comunicazione con l'Ade, il mondo dei morti.

Leggende e credenze popolari, infatti, raccontano che le fave venivano offerte a **Bacco e Mercurio** per le anime dei morti. Secondo Pitagora e i suoi seguaci, i semi delle fave trasmigravano le anime dei morti e il mangiar fave intorpidiva la mente, provocava visioni e

sogni inquieti.

Per i Romani, invece, le fave erano un **segno di buon auspicio** se consumate durante le celebrazioni delle calende di luglio in cui venivano offerte agli Dei.

Si offrivano fave anche alle **divinità dei passaggi** come l'enigmatica Tacita Muta, che nella Roma antica rappresentava il ciclo annuale della semina e del raccolto, l'alternanza tra la vita e la morte. Si consumavano dopo i riti funebri, da qui le **fave dei morti**, biscotti che si preparano il 2 novembre in occasione della commemorazione dei defunti.

In Francia, si nasconde una fava nel dolce **Le Galette des Rois** come segno di buona fortuna. Nei paesi germanici si fa lo stesso con il **Dreikönigskuchen** e in Spagna con il **Roscón de Reyes**, solo per citarne alcuni. Nelle regioni del centro Italia, è considerato un segno di fortuna trovare sette semi nel baccello. Le fave, nel tempo, hanno perso l'aura negativa e sono diventate simbolo di buon auspicio anche nelle culture europee.

L'esistenza di tutte queste leggende indica che la coltivazione delle fave risale ai primi millenni avanti Cristo. Non è facile datare con precisione l'inizio della coltivazione di questa leguminosa in Italia. Le prime notizie risalgono ai Romani del II° secolo: nel trattato **De Agricoltura** di **Marco Porcio Catone** la fava (*fabā*) è citata due volte.

Tra il III° e il X° tra disordini, invasioni ed epidemie si sviluppò un'agricoltura di autosufficienza attraverso la quale i contadini tentavano di fronteggiare le *decime*, che li obbligavano a concedere parte del raccolto ai proprietari dei fondi.

In questa situazione la coltivazione delle fave assunse un ruolo importante come ingrediente di prima necessità per l'alimentazione umana. Il pane veniva spesso preparato con miscele composte da farine di cereali e fave.

Nel Medioevo, poi, i legumi vennero elevati al rango di cereali minuti e la fava assunse un'importanza maggiore rispetto agli altri legumi. Non soltanto per il valore alimentare dei semi, per l'alta quantità di proteine fu chiamata la "carne dei poveri", ma anche per gli effetti benefici della pianta sulla fertilità del terreno.

Le fave sono sempre state il carburante proteico nella cucina dei contadini. Oggi esse sono diventate il cibo della convivialità e della rinascita dell'orto in primavera, l'ingrediente principe dei primi picnic con gli amici.

